



Bruxelles, 24.5.2013
COM(2013) 320 final

2013/0167 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE
che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione**

RELAZIONE

Al fine di rafforzare il profilo di sostenibilità del programma economico a favore dell'Irlanda e andare incontro alle esigenze di liquidità del governo irlandese negli anni successivi all'applicazione del programma, e in linea con la dichiarazione del 12 aprile 2013 dell'Eurogruppo e dei Ministri del Consiglio Ecofin, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria. Le modifiche riguardano in particolare la proroga della scadenza media dell'intero prestito da "fino a un massimo di 12,5 anni" a "fino a un massimo di 19,5 anni" attraverso il rinvio della data di rimborso di ciascun versamento.

Su richiesta dell'Irlanda e se le condizioni di mercato lo permettono, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa contratti inizialmente al fine di prorogare la scadenza di una rata o di una tranche, a condizione che sia rispettata la scadenza media massima di 19,5 anni. Eventuali importi presi in prestito anticipatamente dalla Commissione vengono tenuti in un conto aperto dalla Commissione presso la BCE per la gestione dell'assistenza finanziaria. La Commissione provvederà inoltre a che la scadenza delle operazioni di rifinanziamento soddisfi i requisiti di buona gestione del margine sul massimale delle risorse proprie dell'UE, compreso il profilo di rimborso delle obbligazioni UE. Si prevede che le operazioni di rifinanziamento abbiano luogo a partire dal 2015 e che tutti i costi sostenuti dall'UE per la conclusione e l'esecuzione di ciascuna operazione siano a carico dell'Irlanda.

La decisione rafforzerà la sostenibilità e migliorerà le prospettive di liquidità del programma. Ne consegue un miglioramento delle condizioni di prestito per lo Stato, nonché effetti di ricaduta per il settore privato. Tali effetti vanno a vantaggio sia dei paesi creditori che di quelli debitori e contribuiscono pertanto alla stabilità della zona euro.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le modifiche consistenti nella proroga della scadenza media del prestito accordato all'Irlanda nel quadro del MESF servano a garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE
che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio²) a sostegno di un robusto programma economico e di riforme volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell'Unione europea.
- (2) La Commissione ha completato il nono riesame del programma di riforme economiche dell'Irlanda il 22 aprile 2013.
- (3) Una proroga della scadenza media massima del prestito UE apporterebbe vantaggi in quanto sosterebbe gli sforzi dell'Irlanda per riacquisire un pieno accesso al mercato ed effettuare con successo un'uscita dal programma. Onde trarre pieno beneficio da tale proroga, è opportuno che la Commissione sia autorizzata a prorogare la scadenza di rate e tranche.
- (4) Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato:

¹ GU L 118 del 12.05.2010, pag. 1.

² GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’Unione mette a disposizione dell’Irlanda un prestito per un importo massimo di 22,5 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di 19,5 anni. La scadenza di ogni singola tranche del prestito non può essere superiore a trenta anni.”;

2) è aggiunto il paragrafo seguente:

“9. Su richiesta dell’Irlanda, la Commissione può prorogare la scadenza di una rata o di una tranche, a condizione che sia rispettata la scadenza media massima di cui al paragrafo 1. La Commissione può procedere a tale scopo ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa contratti. Eventuali importi presi in prestito anticipatamente sono tenuti in un conto aperto dalla Commissione presso la BCE per la gestione dell’assistenza finanziaria.”.

Articolo 2

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*